

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1425

Integrale
Impugnazioni - Cassazione - Ricorso - Motivi - Insufficienza della motivazione -
Deducibilità - Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere

Dott. D'ARCANGELO Fabrizi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/02/2016 della Corte di Appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabrizio D'Arcangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 21 aprile 2010 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna nei confronti di (OMISSIS) alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione ed Euro 12.000 di multa, per il delitto di cui all'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, per aver detenuto, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per cui si e' proceduto separatamente, 34 dosi di sostanza stupefacente contenente Ketamina del peso complessivo di gr. 14,2321 ed un involucro del peso di gr. 9,39, contenente anch'esso ketamina, sette pezzi di sostanza stupefacente del peso di gr. 76,56, contenente hashish ed una pianta di canapa indiana del peso di gr. 68,80, per un peso netto totale di gr. 145,11, con un principio attivo pari a gr 5.244, in (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza l'avv. (OMISSIS), difensore del (OMISSIS), ricorre per cassazione e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente:

- il vizio di carente e lacunosa motivazione e la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, in relazione alla "detenzione della pianta di canapa indiana" ed alla inoffensivita' in concreto di tale condotta;

- il vizio di carente e lacunosa motivazione e la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, in relazione alla detenzione dei pezzi di hashish dei quali l'imputato aveva ammesso la titolarita', in quanto, anche in tal caso, la sentenza impugnata non aveva vagliato gli argomenti difensivi atti a dimostrarne l'uso personale;

- il vizio di carente e lacunosa motivazione e la violazione dell'articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, in relazione alla impossibilita' di configurare un contributo causalmente rilevante del (OMISSIS) alla detenzione dello stupefacente di tipo ketamina e delle cinque dosi di hashish, delle quali l'imputato aveva disconosciuto il possesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano diversi da quelli consentiti dall'articolo 606 c.p.p. e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo di ricorso il difensore censura la carente e lacunosa motivazione della sentenza impugnata e la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, in relazione alla detenzione della pianta di canapa indiana.

La sentenza impugnata non aveva, infatti, motivato in ordine alle ragioni per le quali la detenzione di tale pianta era stata ritenuta penalmente rilevante, ancorche' il (OMISSIS) avesse affermato che la sostanza stupefacente ritratta dalla stessa era destinata al proprio uso personale.

Tale condotta doveva, inoltre, ritenersi priva di offensivita' in concreto, atteso che nel corso del processo era mancata una indagine sul grado di maturazione della pianta e sulla capacita' della stessa di produrre sostanza stupefacente.

2.1. Il motivo deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile nella parte in cui censura la lacunosita' della motivazione della sentenza impugnata.

E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub, Rv. 253945) e non gia' come prescrive l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza, la contraddittoriet  o la manifesta illogicit  della stessa.

Nei motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicit , dalla sua contraddittoriet  (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasivit , l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualit , la stessa illogicit  quando non manifesta, cos  come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilit , della credibilit , dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 31/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micchiche', Rv. 262948).

2.2. La censura deve, inoltre, essere dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente infondata, anche nella parte in cui ha per oggetto la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attivita' non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920; Sez. n. 49528 del 13/10/2009, Lanzo, Rv. 245648).

La ulteriore censura intesa a dedurre la inoffensivita' in concreto della pianta di canapa indiana si rivela, inoltre, inammissibile in sede di legittimit , in quanto pare intesa a sollecitare una incursione nel merito della presente regiudicanda.

La sentenza impugnata, peraltro, tutt'altro che illogicamente, ha ritenuto la offensivita' in concreto della condotta contestata in quanto, per quanto

accertato e, segnatamente sulla base della consulenza tossicologica della dottoressa (OMISSIS), i quantitativi prodotti dalla pianta di canapa indiana di cui si controverte erano dotati della concreta attitudine ad esercitare gli effetti psicotropi evocati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 14.

Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'ambito della inoffensività è ragionevolmente identificato con quello della minima entità della coltivazione, tale da escludere la possibile diffusione della sostanza producibile ed insieme, alternativamente, l'ampliamento della coltivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 17167 del 27/01/2017, Simoncelli, Rv. 269539; Sez. 6, n. 8058 del 17702/2016, Pasta, Rv. 166168; Sez. 6, n. 5254 del 10/11/2015, Pezzato, Rv. 265641; Sez. 6, n. 33835 del 8 aprile 2014, Piredda, Rv. 260170;).

Nel caso di specie, tuttavia, non incongruamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la possibilità di diffusione della sostanza stupefacente producibile dalla piana predetta in ragione dell'ampio compendio di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio rinvenute all'interno della abitazione del (OMISSIS) e dell'attività di confezionamento di dosi accertata dagli inquirenti in loco.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in relazione alla ritenuta penale rilevanza della detenzione di sette pezzi di hashish, e la violazione dell'articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 546 c.p.p., lettera e).

Anche in tal caso, infatti, la Corte di appello di Bologna non aveva spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la sostanza stupefacente rinvenuta dagli inquirenti fosse di pertinenza di tutti gli imputati e destinata ad uso illecito, senza vagliare gli argomenti difensivi atti a dimostrare la titolarità del (OMISSIS) solo di parte dell'hashish sequestrato e l'uso esclusivamente personale dello stesso.

Le concordi e convergenti dichiarazioni di tutti gli imputati avevano attribuito, al (OMISSIS), abituale assuntore di sostanza stupefacente, esclusivamente "la titolarità" di due dei sette frammenti di hashish rinvenuti durante la perquisizione.

La consulenza tossicologica esperita aveva, inoltre, accertato in tali reperti la presenza di un principio attivo assai modesto, perfettamente compatibile con una destinazione ad uso personale della sostanza.

4. Anche tale doglianza si rivela manifestamente infondata, in quanto la omissione di pronuncia denunciata, è invero insussistente.

La Corte di appello di Bologna ha, infatti, espressamente esaminato le deduzioni svolte dalla difesa del (OMISSIS) in ordine alla destinazione ad uso esclusivamente personale dell'hashish rinvenuto nella abitazione del ricorrente, ritenendo tale prospettazione difensiva infondata e la motivazione su tale punto non palesa alcuna deviazione dai canoni legali che presiedono alla valutazione della prova.

La Corte di appello di Bologna, infatti, a fronte delle deduzioni della difesa dell'imputato, intese a parcellizzare la titolarità delle diverse sostanze stupefacenti rinvenute sulla base delle dichiarazioni del (OMISSIS) e dei coimputati, ha valutato unitariamente lo stato di fatto accertato dagli inquirenti all'interno della abitazione del ricorrente.

Gli agenti, infatti, avevano rinvenuto, sul tavolo della abitazione, e, pertanto, in luogo non di esclusiva pertinenza di un abitante della casa, di un ampio compendio di sostanze stupefacenti (hashish, canapa e ketamina) e di materiale atto al confezionamento di dosi (il bisturi sporco di sostanza stupefacente, il bilancino, il nastro isolante) ed avevano riferito lo stesso alla codetenzione del ricorrente, della compagna (OMISSIS) e del (OMISSIS), che occupavano stabilmente l'immobile.

Gli inquirenti avevano, inoltre, sequestrato la somma di settecento Euro in contanti, rinvenuta nella disponibilità esclusiva del (OMISSIS), ancorché il medesimo, tossicodipendente, avesse smesso di lavorare alcuni mesi prima.

La valutazione sinergica di tali elementi ha, pertanto, indotto, tutt'altro che illogicamente, la Corte di appello di Bologna a ritenere comprovata la destinazione alla cessione a terzi almeno di parte della sostanza stupefacente sequestrata.

Le doglianze del ricorrente, peraltro, più che a censurare eventuali vizi di legittimità della sentenza impugnata, paiono, invero, intese a sollecitare una inammissibile incursione della Corte di legittimità nella disamina diretta degli elementi probatori posti a fondamento della affermazione di responsabilità di cui si controverte ed una integrale rivalutazione degli stessi.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 6402, 30 aprile 1997, Dessimone, Rv. 207044).

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione e la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in ordine ai cinque frammenti di hashish dei quali il (OMISSIS) aveva disconosciuto il possesso e che i coimputati avevano ricondotto univocamente alla titolarità di (OMISSIS).

Era, inoltre, impossibile configurare un contributo causalmente rilevante del (OMISSIS) alla detenzione dello stupefacente di tipo ketamina e delle cinque dosi di hashish, delle quali l'imputato aveva disconosciuto il possesso.

La Corte di appello di Bologna si era, infatti, limitata a considerare "inverosimile" la tesi difensiva, senza spiegare le ragioni per le quali l'imputato consapevolmente codetenesse tale sostanza stupefacente e senza riuscire a confutare le argomentazioni difensive fondate, oltre che sulle dichiarazioni del (OMISSIS), su quelle concordi dei coimputati.

Illogica e contraddittoria era, da ultimo, la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva riferito la detenzione della ketamina anche all'imputato.

La sentenza impugnata, infatti, aveva affermato la responsabilita' penale del ricorrente rilevando esclusivamente che il (OMISSIS) era stato trovato dagli inquirenti seduto al tavolo del soggiorno, ove era in corso la suddivisione e la preparazione della sostanza stupefacente per lo spaccio.

Dalla stessa sentenza emergeva, tuttavia, come, al momento della perquisizione, non fosse in corso alcuna attivita' di preparazione e di suddivisione delle dosi, atteso che gli involucri di ketamina erano stati rinvenuti dagli inquirenti gia' chiusi con il nastro; secondo le concordi dichiarazioni degli imputati, inoltre, la ketamina rinvenuta dagli inquirenti era di esclusiva spettanza dell'(OMISSIS).

La presenza del (OMISSIS) all'interno della sua abitazione, ove il coimputato (OMISSIS) aveva introdotto la sostanza stupefacente, pertanto, poteva fondare, al piu', una ipotesi di connivenza non punibile e non gia' il concorso del ricorrente nel delitto di detenzione di sostanza stupefacente.

6. Anche tali doglianze si rivelano inammissibili in quanto esulano dai motivi tassativamente delineati dall'articolo 606 c.p.p., prima ancora che manifestamente infondate.

Il ricorrente, infatti, non si duole di vizi della motivazione, quanto di una piu' ampia e generale difformita' della sentenza impugnata dalla propria ipotesi ricostruttiva.

Tale richiesta di addivenire ad un rinnovato esame del merito della regiudicanda esula, tuttavia, dall'ambito cognitorio proprio della giurisdizione di legittimita'.

La Corte di appello di Bologna, peraltro, non ha ignorato le deduzioni difensive, ma le ha confutate, ritenendo assolutamente implausibile che il (OMISSIS) non sapesse dei cinque pezzi di hashish, del peso totale di 30 grammi, rinvenuti, "in bella vista" all'interno della sua abitazione, in ragione dell'ampio compendio di sostanza stupefacenti rinvenute all'interno della stessa e dello strumentario atto al confezionamento delle dosi presente all'interno della stessa abitazione.

Parimenti nella sentenza impugnata, non certo illogicamente, si argomenta il coinvolgimento del (OMISSIS) nelle attivita' di confezionamento delle dosi in ragione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'(OMISSIS) e dal fatto che gli strumenti atti al confezionamento fossero depositi sul tavolo della cucina-soggiorno dell'appartamento del (OMISSIS).

Tali elementi avevano, pertanto, indotto la Corte di appello di Bologna a ritenere, non incongruamente, il concorso del (OMISSIS), quanto meno nel mettere a disposizione il proprio appartamento per il confezionamento e la custodia delle sostanze stupefacenti, in attesa dello spaccio.

7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtu' delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e' ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.